

**Causa C-170/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

15 marzo 2021

**Giudice del rinvio:**

Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

15 marzo 2021

**Attrice:**

Profi Credit Bulgaria EOOD

**Debitore nel procedimento principale**

T.I.T.

**Oggetto del procedimento principale**

Domanda di emanazione di un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 410 del Grazhanski protsesualen kodeks (Codice di procedura civile, in prosieguo: il «GPK») presentata dall'attrice nei confronti di un debitore, per un credito pecuniario costituito da capitale e interessi dovuti contrattualmente, nonché da un corrispettivo per l'acquisto di un pacchetto di servizi accessori e da interessi di mora sorti da un contratto di credito al consumo stipulato tra le parti.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio**

Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Articolo 267 TFUE

## **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che, in procedimenti nei quali il debitore non è coinvolto fino al momento dell'emanazione di un'ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità giurisdizionale, il giudice sia tenuto a verificare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale e, nel caso la ritenga tale, a disapplicare tale clausola.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il giudice nazionale sia tenuto a rifiutare in toto l'emanazione di una decisione giurisdizionale di ingiunzione di pagamento, qualora il titolo del beneficiario si basi in parte su una clausola contrattuale abusiva che concorre a determinare l'entità del diritto rivendicato.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione: se il giudice nazionale sia tenuto a rifiutare l'emanazione di una decisione giurisdizionale di ingiunzione di pagamento per la parte in cui il titolo del beneficiario si basa sulla clausola contrattuale abusiva.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione: se il giudice sia tenuto – e, in caso affermativo, a quali condizioni – a tenere conto d'ufficio delle conseguenze del carattere abusivo di una clausola, qualora siano disponibili informazioni di un pagamento basato sulla stessa, provvedendo, tra l'altro, a compensare tale pagamento con altri debiti insoluti derivanti dal contratto.
- 5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione: se il giudice nazionale sia vincolato alle disposizioni di un giudice di grado superiore, cui l'organo giurisdizionale sottoposto a controllo deve attenersi ai sensi della legislazione nazionale, allorché tali disposizioni non tengono conto delle conseguenze del carattere abusivo di una clausola.

## **Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza richiamate**

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, articolo 6, paragrafo 1.

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-243/08 (v. dispositivo).

## **Normativa e giurisprudenza nazionali richiamate**

**1. Grazhanski protsesualen kodeks (Codice di procedura civile, in prosieguo: il «GPK»):**

**Articolo 278** [La disposizione in oggetto riguarda le impugnazioni che vengono discusse in camera di consiglio. La decisione sull'impugnazione adottata in tale sede è vincolante per il giudice di grado inferiore].

**Articolo 410 (1)** *Il ricorrente può chiedere che sia emanata un'ingiunzione di pagamento:*

1. *per crediti pecuniari o relativi a beni fungibili, se la relativa pretesa è di competenza del Rayonen sad (Tribunale distrettuale); [2. per la restituzione di un bene mobile]*

(2) *Il ricorso deve contenere l'istanza di emanazione di un provvedimento esecutivo e ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 127, paragrafi 1 e 3, e 128, paragrafi 1 e 2. (...)*

(3) *(nuovo – DV n. 100 del 2019) Se la pretesa creditoria deriva da un contratto stipulato con un consumatore, occorre allegare al ricorso il contratto, se formulato per iscritto, con tutti gli allegati e le modifiche ed eventuali pertinenti condizioni generali di contratto.*

**Articolo 411** *Il ricorso deve essere presentato al Rayonen sad nel cui distretto il debitore ha la sua residenza abituale o la sede [termine per la verifica della competenza territoriale]. Il ricorso proposto nei confronti di un consumatore deve essere presentato al giudice nel cui distretto il consumatore è attualmente domiciliato o, in assenza di un indirizzo attuale, [al giudice] nel cui distretto il consumatore ha un indirizzo permanente. [Procedura in caso di presentazione a un giudice non competente].*

(2) *Il giudice esamina il ricorso in una sessione preparatoria ed emana un'ingiunzione, entro il termine di cui al paragrafo 1, salvo nei seguenti casi:*

1. *se il ricorso non rispetta le condizioni di cui all'articolo 410 e il ricorrente non rettifica l'errore entro tre giorni dalla comunicazione;*

2. *se il ricorso viola la legge o è contrario al buon costume;*

3. *(nuovo – DV n. 100 del 2019) se il credito si fonda su una clausola abusiva in un contratto stipulato con un consumatore o sussiste un fondato sospetto in tal senso;*

4. e 5. [Dette disposizioni riguardano il caso in cui il debitore non abbia un indirizzo permanente in Bulgaria o non eserciti la sua attività in Bulgaria].

(3) *Se il ricorso è accolto, il giudice emette un'ingiunzione di pagamento, copia della quale viene notificata al debitore.*

**Articolo 413 (1)** *L'ingiunzione di pagamento non è impugnabile, tranne per la parte riguardante le spese.*

(2) *La decisione di rigetto totale o parziale del ricorso per l'emanazione di un'ingiunzione può essere impugnata dal ricorrente; non occorre allegare una copia alla notifica.*

**Articolo 414 (1)** *Il debitore può opporsi per iscritto all'ingiunzione di pagamento o a parti di essa. [Motivi dell'opposizione]*

(2) *L'opposizione dev'essere proposta entro un mese dalla notifica dell'ingiunzione. Tale termine non può essere prorogato.*

**Articolo 415 (1)** *Nei casi elencati di seguito, il giudice indica al ricorrente la possibilità di agire in sede ordinaria:*

1. *se l'opposizione è stata presentata tempestivamente;*
2. *[Notifica, qualora il debitore sia irreperibile];*
3. *se il giudice ha respinto la domanda di emanazione di un'ingiunzione di pagamento.*

(2) *Quando, nel caso di cui al paragrafo 1, punto 2, l'autorità giudiziaria ha segnalato la possibilità di agire in sede ordinaria, essa dispone la sospensione provvisoria dell'esecuzione, laddove sia stato emanato un provvedimento esecutivo a norma dell'articolo 418.*

(3) *L'azione ai sensi del paragrafo 1, punti 1 e 2, costituisce un'azione di accertamento, mentre quella di cui al n. 3 costituisce un'azione di condanna.*

(4) *La domanda deve essere proposta entro un mese dalla comunicazione; [considerazioni sulle spese giudiziarie]*

(5) *Qualora il ricorrente non produca la prova della tempestiva presentazione della domanda, il giudice annulla, in toto o in parte, l'ingiunzione e il titolo esecutivo emesso a norma dell'articolo 418».*

**Articolo 416** *Se l'opposizione non viene presentata tempestivamente [o se viene ritirata, o se il credito viene accertato in giudizio], l'ingiunzione diviene definitiva. [Emissione di un provvedimento esecutivo]*

**Articolo 422 (1)** *La domanda di accertamento del credito si considera proposta nel momento in cui è stato presentato il ricorso per l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento, se è stato rispettato il termine di cui all'articolo 415, paragrafo 4.*

(2) *La domanda ai sensi del paragrafo 1 non ha l'effetto di sospendere l'esecuzione provvisoria. (...)*

(3) *Se la domanda è respinta con sentenza definitiva l'esecuzione è sospesa (...)*

(4) *Non viene adottata una decisione di revoca del provvedimento esecutivo se la domanda è respinta per inesigibilità del credito.*

**2. Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti, in prosieguo: lo «ZZD»)**

**Articolo 76 (1)** *Colui che è debitore nei confronti della stessa persona di diverse prestazioni della medesima specie può, qualora l'esecuzione non sia sufficiente a estinguere tutti i debiti, dichiarare quali di essi intenda soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, viene estinto il debito più oneroso. In caso di più debiti ugualmente onerosi, viene estinto quello più antico e, se tutti sono sorti nello stesso momento, ciascun debito viene estinto proporzionalmente.*

(2) *Se l'esecuzione non è sufficiente a estinguere gli interessi, le spese e il debito principale, vengono estinte anzitutto le spese, poi gli interessi e per ultimo il debito principale.*

**3. Zakon za potrebitelskia kredit (legge sul credito al consumo, in prosieguo: lo «ZPK»)**

**Articolo 9 (1)** *Il contratto di credito al consumo è un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di prestito, di dilazione di pagamento o di altra facilitazione finanziaria analoga. [Eccezioni]*

(2) *Parti del contratto di credito al consumo sono il consumatore e il creditore.*

(3) *Un consumatore è una persona fisica che, ai fini della conclusione di un contratto di credito al consumo, agisce al di fuori della sua attività professionale o commerciale.*

(4) *Un creditore è una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un credito nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale.*

**Articolo 10a. (1)** *Il creditore può esigere dal consumatore spese e commissioni per prestazioni aggiuntive connesse con il contratto di credito al consumo.*

(2) *Il creditore non può esigere spese o commissioni per attività connesse con il pagamento e la gestione del credito.*

(3) *Il creditore può esigere spese e/o commissioni per la stessa attività solo una tantum.*

(4) *La tipologia e l'ammontare di spese/o commissioni, nonché l'attività per la quale esse sono richieste devono essere stabiliti in maniera chiara e precisa nel contratto di credito al consumo.*

**Articolo 19 (1)** *Il tasso annuo effettivo globale del credito rappresenta il costo totale attuale e futuro del credito al consumatore (interessi, altri costi diretti o indiretti, commissioni, corrispettivi di ogni genere, compresi quelli dovuti per intermediari per la conclusione del contratto), espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito concesso.*

(2) [Calcolo del tasso annuo effettivo globale]

(3) [Ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale non rilevano i seguenti costi: 1. costi che il consumatore deve sostenere in caso di inadempimento dei suoi obblighi derivanti dal contratto di credito al consumo; 2. costi diversi dal prezzo di acquisto dei beni o dei servizi, dovuti dal consumatore; 3. costi di gestione del conto legato al contratto di credito al consumo, costi per l'utilizzo di un mezzo di pagamento che consente di effettuare pagamenti in relazione al rimborso o all'estinzione del debito e simili].

(4) *Il tasso annuo effettivo globale non deve superare il quintuplo del tasso legale, in Leva o in valuta estera, applicabile agli interessi di mora in base alla decisione del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bulgaria.*

(5) *Le clausole contrattuali che eccedono quanto stabilito nel paragrafo 4 sono da considerarsi nulle.*

(6) *In caso di pagamenti relativi a contratti contenenti clausole dichiarate nulle ai sensi del paragrafo 5, gli importi corrisposti che eccedono la soglia indicata al paragrafo 4 saranno imputati ai successivi pagamenti di rimborso del credito.*

**Articolo 20 (1)** *I diritti riconosciuti ai consumatori ai sensi della presente legge non possono essere limitati. Qualsiasi accordo che a priori escluda o limiti i diritti dei consumatori è invalido.*

(2) *La rinuncia a diritti riconosciuti ai consumatori ai sensi della presente legge è invalida.*

(3) [Illegittimità dell'esclusione di una tutela giurisdizionale garantita al consumatore ai sensi della presente legge o conformemente all'ordinamento giuridico di un altro Stato membro, se il contratto è direttamente connesso al territorio sovrano della Repubblica di Bulgaria o a quello di un altro Stato membro o di più Stati membri].

**Articolo 21 (1)** *Qualsiasi clausola contenuta in un contratto di credito al consumo che miri a eludere o eluda i requisiti posti dalla presente legge è nulla.*

(2) *Qualsiasi clausola contenuta in un contratto di credito al consumo con un tasso di interesse fisso che preveda a favore del creditore un indennizzo superiore a quello di cui all'articolo 32, paragrafo 4, è nulla.*

**Articolo 22** [Altri casi di nullità]

**Articolo 23** *In caso di dichiarazione di inefficacia del contratto di credito al consumo, il consumatore rimborsa soltanto l'importo netto del credito e non è tenuto a corrispondere interessi o altre spese per il credito.*

**Articolo 24** *Ai contratti di credito al consumo si applicano anche le disposizioni degli articoli da 143 a 148 della legge sulla tutela dei consumatori.*

**4. Zakon za zashtita na potrebitelite (legge sulla tutela dei consumatori, in prosieguo: lo «ZZP»):**

**Articolo 143** *(in vigore fino al 23 dicembre 2019) Costituisce una clausola abusiva in un contratto stipulato con un consumatore qualsiasi accordo che, in violazione del requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali del professionista e del consumatore, in quanto:*

1. [limita la responsabilità del professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, risultante da un atto o da un'omissione di tale professionista]
2. *esclude o limita i diritti riconosciuti dalla legge al consumatore nei confronti del professionista o di altra persona in caso di inadempimento totale o parziale o adempimento difettoso di obblighi contrattuali, compresa l'esclusione della possibilità di compensazione di crediti reciproci nei confronti del professionista;*
3. *subordina l'esecuzione delle prestazioni del professionista a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;*
4. [concede solo al professionista e non al consumatore un diritto di ritenzione qualora il contratto non venga concluso o non venga soddisfatto];
5. *impone, a titolo di penalità, al consumatore che non adempie ai propri obblighi, il pagamento di un indennizzo o di una penalità per un importo sproporzionatamente elevato;*
6. *consente al professionista di essere sollevato a sua discrezione dagli obblighi, mentre lo stesso diritto non è riconosciuto anche al consumatore, e di trattenere importi versati per prestazioni da lui non ancora eseguite, qualora il professionista stesso risolve il contratto;*
7. *autorizza il professionista a risolvere senza preavviso un contratto di durata indeterminata, tranne in caso di gravi motivi;*
8. *stabilisce un termine sproporzionatamente breve per il tacito consenso del consumatore alla proroga del contratto, se non si oppone;*

8a. *prevede la proroga automatica di un contratto a termine, se il consumatore non dichiara di voler porre fine al contratto, e stabilisce quale termine per il rilascio di tale dichiarazione da parte del consumatore una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto;*

9. *esige dal consumatore l'adesione a clausole di cui egli non ha avuto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;*

10. [consente al professionista di modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza un motivo specificato nel contratto stesso];

11. [consente al professionista di modificare unilateralmente senza fornire una motivazione le caratteristiche della merce];

12. [prevede che il prezzo sia determinato al momento della consegna della merce o dell'erogazione del servizio, o autorizza il professionista ad aumentare il prezzo senza che in tal caso il consumatore abbia diritto di recedere dal contratto];

13. [accorda al professionista il diritto esclusivo di interpretazione delle clausole del contratto];

14. *impone al consumatore di adempiere ai propri obblighi anche in caso di mancato adempimento degli obblighi incombenti al professionista;*

15. *prevede che il professionista possa cedere a terzi diritti e doveri derivanti dal contratto senza il consenso del consumatore, quando tale cessione può comportare per il consumatore una riduzione delle garanzie;*

16. [esclude o limita la possibilità del consumatore di agire in giudizio o ricorrere ad altre modalità di risoluzione delle controversie, limita indebitamente i mezzi di prova a disposizione dello stesso o gli impone l'onere della prova];

17. [limita la responsabilità del professionista per obblighi assunti da suoi rappresentanti];

18. *non dà al consumatore la possibilità di valutare le conseguenze economiche della conclusione del contratto;*

19. *impone condizioni analoghe.*

**Articolo 143** (nella versione modificata dal n. 100 del 2019) (1) *Costituisce una clausola abusiva in un contratto stipulato con un consumatore qualsiasi accordo che, in violazione del requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali del professionista e del consumatore.*

(2) *È abusiva una clausola che:*

1. [(...) identico tenore dell'articolo 143, punto 1, ante modifica, v. supra];

2. [(...) identico tenore dell'articolo 143, punto 2, ante modifica, v. supra];
3. [(...) identico tenore dell'articolo 143, punto 3, ante modifica, v. supra];
4. [(...) identico tenore dell'articolo 143, punto 4, ante modifica, v. supra];
5. [(...) identico tenore dell'articolo 143, punto 5, ante modifica, v. supra];
6. [(...) identico tenore dell'articolo 143, punto 6, ante modifica, v. supra];
7. [(...) identico tenore dell'articolo 143, punto 7, ante modifica, v. supra];
8. [(...) identico tenore dell'articolo 143, punto 8, ante modifica, v. supra];
9. [prevede la proroga automatica di un contratto a termine, se il consumatore non dichiara di voler risolvere il contratto];
10. [già punto 9, v. supra];
11. [già punto 10, v. supra];
12. [già punto 11, v. supra];
13. [già punto 12, v. supra];
14. [già punto 13, v. supra];
15. [già punto 14, v. supra];
16. [già punto 15, v. supra];
17. [già punto 16, v. supra];
18. [già punto 17, v. supra];
19. [già punto 18, v. supra];
20. [già punto 19, v. supra].

**Articolo 144 (1)** [L'articolo 143, paragrafo 2, punto 7, non si applica se un prestatore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fine unilateralmente e senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, a un contratto di durata indeterminata].

(2) [L'articolo 143, paragrafo 2, punto 11, non si applica alle clausole con le quali: 1. il prestatore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, in casi giustificati, il tasso di interesse dovuto dal consumatore o pagabile a quest'ultimo o l'importo di altri oneri relativi a servizi finanziari; 2. il prestatore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di durata indeterminata].

(3) [L'articolo 143, paragrafo 2, punti 7, 11 e 13, non si applica in riferimento a: 1. transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo dipende dalle variazioni della quotazione o dell'indice di borsa o dall'entità del tasso di interesse sul mercato finanziario; 2. contratti di acquisto o vendita di valute estere].

(2) [L'articolo 143, paragrafo 2, punto 13, non si applica alle clausole di indicizzazione dei prezzi].

**Articolo 145** (1) *Il carattere abusivo di una clausola contrattuale in un contratto stipulato con un consumatore è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.*

(2) *La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.*

**Articolo 146** (1) *Le clausole abusive nei contratti sono nulle, salvo qualora siano state individualmente negoziate.*

da (2) a (4) [Le disposizioni in oggetto stabiliscono quando le clausole non sono state negoziate individualmente e come dimostrare tale circostanza].

(5) *La presenza di clausole abusive in un contratto stipulato con un consumatore non comporta la nullità del contratto qualora lo stesso possa sussistere anche senza tali clausole.*

**Articolo 147** (1) *Le clausole contenute in contratti che vengono proposti a consumatori devono essere redatte in modo chiaro e inequivocabile.*

(2) *In caso di dubbio sul significato di una determinata clausola, si applica un'interpretazione favorevole al consumatore.*

(...)

**Articolo 147a.** (1) *Nel caso di un contratto stipulato con un consumatore, le condizioni generali di contratto cui viene fatto riferimento sono vincolanti per il consumatore solo se gli sono state rese disponibili ed egli vi ha prestato il suo assenso.*

(2) *L'assenso del consumatore alle condizioni generali di contratto deve essere comprovato per iscritto.*

da (3) a (5) [Disposizioni che disciplinano la prova della trasmissione di una copia sottoscritta delle condizioni generali di contratto del professionista al consumatore, e l'assenso di quest'ultimo alle stesse].

**Articolo 147b.** (1) *In caso di modifica delle condizioni generali cui fa riferimento il contratto, il professionista è tenuto, entro sette giorni dalla modifica, a informarne il consumatore al numero di telefono, indirizzo di posta elettronica o indirizzo postale indicato dal consumatore stesso.*

da (2) a (5) [altre azioni delle parti in caso di modifica delle condizioni generali di contratto]

**Articolo 148** (1) *La commissione per la tutela dei consumatori:*

da 1. a 4. [Competenze della commissione per la tutela dei consumatori in caso di clausole abusive in contratti standard preformati]

da (2) a (4) [Competenze della commissione per la tutela dei consumatori in caso di clausole abusive in contratti standard preformati]

**5. Sentenza interpretativa n. 4** del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), OSGTK [collegio misto delle sezioni civile e commerciale], del 18 giugno 2014, punto 2.b *Il giudice così provvede: «Sulla base dell'esplicita disposizione di cui all'articolo 410, paragrafo 1, del GPK, la domanda deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del GPK, vale a dire deve contenere informazioni sulle circostanze da cui ha origine il credito. In tal senso, l'esatta individuazione del credito in termini di fondamento ed entità costituisce il presupposto di una corretta domanda quale base per l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento. Nel caso in cui la domanda non specifichi a sufficienza il suo fondamento giuridico, essa va respinta; il giudice competente per il procedimento di ingiunzione non può desumere il fondamento giuridico della domanda dai documenti ad essa allegati, in quanto, si osserva, il giudice del procedimento d'ingiunzione, ai sensi dell'articolo 410 del GPK, non acquisisce prove (scopo del procedimento non è accertare il credito in sé, bensì solo esaminare se esso è controverso) e di conseguenza dagli allegati alla domanda non si possono trarre conclusioni sulla sussistenza del credito o sul suo fondamento giuridico. Tuttavia, nel caso dell'articolo 417 del GPK, in cui il giudice decide sulla base dell'atto presentato dal richiedente, è consentito accertare il fondamento giuridico e l'oggetto del credito in base a tale atto, poiché quest'ultimo, ai sensi della disposizione di legge, va obbligatoriamente allegato alla domanda in base alla quale viene emesso il provvedimento esecutivo, laddove la condizione per la sua emissione è la sussistenza di un titolo esecutivo, comprovato proprio dall'atto in questione».*

**6. Decisioni non impugnabili del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria; in prosieguo: l'«SGS»)** in casi analoghi: Decisione del 30 giugno 2020, decisione del 27 novembre 2020 e altre decisioni. Nell'ambito dell'impugnazione proposta dalla «Profi Kredit Bulgaria» EOOD contro il rigetto

della domanda di emanazione di un'ingiunzione di pagamento ex articolo 410 del GPK per crediti derivanti da un contratto di credito al consumo con la clausola relativa al «corrispettivo per l'acquisto di un pacchetto di servizi accessori», il giudice dichiarava la nullità della clausola ai sensi degli articoli 10a, paragrafo 2, e 19, paragrafo 4, dello ZPK. Successivamente, l'SGS decideva che la norma di cui all'articolo 76, paragrafo 2, dello ZZD si applica agli importi corrisposti dal debitore, tra l'altro, per soddisfare i crediti dichiarati nulli a motivo del carattere abusivo delle clausole.

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il procedimento trae origine da un ricorso della Profi Kredit Bulgaria EOOD, una società di diritto bulgaro (in prosieguo: la «Profi Kredit»), del 21 ottobre 2020, volto a ottenere l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento ex articolo 410 del GPK, nei confronti del debitore T.I.T., cittadino bulgaro, per un credito dell'importo di Leva (BGN) 5 218,69 (circa EUR 2 609), costituito da capitale per BGN 2 035,34, interessi dovuti contrattualmente per il periodo dall'11 luglio all'11 agosto 2020 pari a BGN 1 160,46, un corrispettivo per l'acquisto di un pacchetto di servizi accessori per BGN 1 765,61, interessi di mora per il periodo dal 12 aprile 2018 all'11 agosto 2020 per BGN 212,17 e interessi di mora per il periodo compreso tra l'11 agosto 2020 e il 19 ottobre 2020 pari a BGN 45,11.
- 2 Nel ricorso la Profi Kredit dichiarava che i crediti fatti valere derivavano da un contratto di credito al consumo stipulato tra le parti in data 29 dicembre 2017, allegato al ricorso stesso. Il debitore avrebbe versato undici rate di ammortamento e poi avrebbe accumulato ritardi. Sarebbe quindi stata dichiarata, in data 11 agosto 2020, l'esigibilità anticipata del credito; il ricorrente sarebbe stato informato al riguardo.
- 3 Con decisione del 9 novembre 2020, tenuto conto dell'obbligo derivante dall'articolo 411, paragrafo 2, punto 3, del GPK nonché dell'obbligo introdotto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di esaminare d'ufficio, se ricorrono gli elementi di fatto necessari (C-147/16; C-243/08), la natura abusiva di una clausola, il giudice rilevava che, in base ai documenti versati agli atti, appariva verosimile l'abusività delle clausole relative al pacchetto di servizi accessori. Esso constatava che, nel caso specifico, il rapporto contrattuale tra le parti costituiva un contratto di credito al consumo ex articolo 9, paragrafo 1, dello ZPK, per cui trovavano applicazione le disposizioni dello ZPK ovvero dello ZZP. Nel merito, il giudice rilevava che il pacchetto di servizi accessori concordato al punto V. del contratto, oggetto di un accordo separato, (...) prevedeva il pagamento di un corrispettivo pari a BGN 2 292,48, ma le prestazioni comprese in tale prezzo non erano elencate in modo esaustivo come richiesto nelle disposizioni cogenti dello ZPK. Inoltre, in contrasto con l'articolo 10a, paragrafo 4, dello ZPK, non erano specificati i prezzi relativi alle singole prestazioni, neppure nell'accordo. Per di più, il pagamento di tale corrispettivo era previsto a titolo cautelare, cioè era dovuto solo per l'«eventuale prestazione» dei

servizi, indipendentemente dal fatto che nel corso della durata del contratto si beneficiasse o meno di una delle prestazioni. Nel preambolo dell'accordo, infatti, sarebbe specificato che il diritto al corrispettivo per la prestazione dei servizi accessori indicati sorgeva con la firma ed era dovuto per l'intero importo, anche se il debitore non avesse beneficiato di alcuna prestazione. In base al piano di pagamenti allegato, il debitore avrebbe dovuto pagare per 36 mesi servizi da lui non utilizzati. Il giudice del rinvio cita la sentenza della Corte del 16 luglio 2020, [SIA «Soho Group»], C-686/19, sulla nozione di «costo totale del credito per il consumatore» di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE. Secondo il parere del giudice del rinvio, appare verosimile il carattere abusivo dell'accordo controverso a danno del consumatore ai sensi dell'articolo 143 dello ZZZ, applicabile nel caso specifico, che determina un significativo e ingiustificato squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali del professionista e del consumatore, per cui la domanda doveva essere in parte respinta, con riferimento al corrispettivo per l'acquisto di un pacchetto di servizi accessori per l'importo di BGN 1 765,61.

- 4 Inoltre il giudice accertava, in base alle indicazioni della ricorrente, secondo cui il debitore aveva effettuato 11 pagamenti, e all'entità degli importi richiesti, che quest'ultimo aveva versato complessivamente BGN 1 988,69, con i quali si dovevano estinguere gli interessi e poi il debito principale, secondo la sequenza indicata nell'articolo 76, paragrafo 2, dello ZZZ. Sulla base dell'entità degli importi fatta valere nella domanda, si doveva constatare che gli importi erano stati inclusi anche nel calcolo dei crediti fatti valere per il pacchetto di servizi accessori, anche se avrebbero dovuto essere imputati alle rate successive. Di conseguenza, in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, dello ZZZ, con detti versamenti venivano pagate, con riferimento al debito principale, 16 rate intere e una parte della diciassettesima rata (con scadenza 11 giugno 2019) e, con riferimento agli interessi, 17 rate intere. In tal modo si sarebbero estinti interessi per BGN 1 206,06 e una parte del capitale pari a BGN 782,63, cosicché gli importi residui del debito principale e degli interessi ammonterebbero rispettivamente a BGN 1 617,37 e BGN 609,9. In merito agli interessi di mora, fatti valere per il periodo dal 12 aprile 2018 al 19 ottobre 2020 (per un importo complessivo di BGN 257,28), il giudice stabiliva che erano fondati per la parte richiesta per il periodo compreso tra l'11 giugno 2019 (tenuto conto dell'imputazione dei pagamenti alle rate successive ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, dello ZZZ) e il 19 ottobre 2020; l'entità degli stessi veniva fissata dal giudice, ai sensi dell'articolo 162 del GPK, in BGN 204,53. Per quanto riguarda la differenza in eccesso rispetto ai BGN 257,28 fatti valere (quindi BGN 52,75), si doveva respingere la domanda. Con tale motivazione il giudice adito respingeva in parte la domanda di emanazione di un'ingiunzione di pagamento ex articolo 411, paragrafo 2, punto 3, del GPK, presentata dalla Profi Kredit in data 21 ottobre 2020.
- 5 Con decisione del 9 novembre 2020 nel procedimento di ingiunzione, il Sofiyski rayonon sad, in una seduta preparatoria tenutasi in pari data in camera di consiglio, constatava che sussistevano le condizioni per accogliere la domanda

anche sulla base dell'articolo 411, paragrafo 3, del GPK e deliberava come segue: il debitore deve versare al creditore, la società Profi Kredit, un importo di BGN 1 617,37, costituito come segue: debito principale derivante dal contratto di credito al consumo del 29 dicembre 2017, oltre ad interessi legali dal 21 ottobre 2020 fino all'estinzione del debito, interessi corrispettivi per BGN 609,90 per il periodo dall'11 luglio 2019 all'11 agosto 2020, interessi di mora pari all'importo degli interessi legali di BGN 204,53 per il periodo dall'11 giugno 2019 al 19 ottobre 2020, nonché le spese di giustizia, comprendenti spese processuali per BGN 48,63 e spese di assistenza legale pari a BGN 23,30.

- 6 La ricorrente Profi Kredit impugnava la decisione dell'SRS del 9 novembre 2020 dinanzi all'SGS. Quest'ultimo stabiliva, con decisione del 16 febbraio 2021, che la domanda di emanazione di un'ingiunzione di pagamento ex articolo 411, paragrafo 2, punto 3, del GPK doveva essere respinta se la domanda era fondata su una clausola abusiva in un contratto stipulato con un consumatore o sussisteva un fondato sospetto in tal senso. L'obiezione della Profi Kredit secondo cui il giudice di primo grado non sarebbe competente a verificare l'efficacia delle clausole contrattuali veniva ritenuta infondata dal giudice dell'impugnazione, con la motivazione che il giudice può accertare d'ufficio, e senza contestazioni da parte del debitore, l'illegittimità di clausole contrattuali o la contrarietà delle stesse ai buoni costumi. Tale obbligo gli sarebbe imposto dall'articolo 411, paragrafo 2, punto 2, del GPK. Un ulteriore argomento emergerebbe dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui il giudice nazionale deve verificare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e quindi porre rimedio all'abusività. Nel merito, il giudice dell'impugnazione riteneva che nel contratto di credito al consumo sussistesse una clausola abusiva che obbligava il consumatore a versare un corrispettivo al creditore per la prestazione di servizi accessori.
- 7 Inoltre il giudice dell'impugnazione stabiliva che per il resto l'impugnazione era fondata, in quanto il giudice, in presenza dei presupposti previsti dal GPK [elenco delle condizioni], è tenuto ad emanare l'ingiunzione di pagamento ex articolo 411 del GPK. Le eccezioni sarebbero disciplinate nell'articolo 411, paragrafo 2, punti da 1 a 5, del GPK. L'obiettivo del procedimento non sarebbe accertare il credito in sé, bensì solo esaminare se esso sia controverso. Pertanto l'accertamento della sussistenza del credito fatto valere non rientrerebbe nelle competenze del giudice. Tale questione dovrebbe essere chiarita nell'ambito del procedimento di cognizione ordinario, su domanda del creditore, ai sensi dell'articolo 422 del GPK, qualora il debitore eserciti il suo diritto di opposizione ex articolo 414. Il giudice dell'impugnazione dichiarava che la decisione del giudice di primo grado di non riconoscere una parte del credito principale fatto valere derivante dal contratto di credito al consumo, nonché degli interessi sul corrispettivo e degli interessi di mora, a motivo della nullità della clausola sul pacchetto di servizi accessori e in base ai pagamenti effettuati dal debitore ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, dello ZZD, era errata, in quanto eccedeva le sue competenze di verifica in sede di emanazione di un'ingiunzione di pagamento. I diritti al

pagamento del debito principale e relativi interessi sarebbero stati sufficientemente specificati nella domanda quanto al loro fondamento e all'entità e, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 411, paragrafo 2, punti da 1 a 3, del GPK, sussisterebbero i presupposti per l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 410 del GPK. La sussistenza in toto dell'obbligo di pagamento sarebbe oggetto di esame nell'ambito di un'eventuale successiva azione di accertamento ai sensi dell'articolo 422 del GPK. *[Ripetizione degli importi]*

- 8 Per questi motivi l'SGS confermava la decisione dell'SRS del 9 novembre 2020 nella parte in cui veniva respinta la domanda della Profi Kredit per l'importo di BGN 1 765,61, costituito dal corrispettivo per un pacchetto di servizi accessori. Per il resto, esso annullava la decisione deliberando quanto segue: *«Occorre emanare nei confronti del debitore un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 410 del GPK, a favore della Profi Kredit Bulgaria, per un importo di BGN 417,97 (la differenza tra il debito principale totale fatto valere per BGN 2 035,34, derivante dal contratto di credito al consumo del 29 dicembre 2020, e l'importo già assegnato di BGN 1 617,37), un importo di BGN 550,56 (la differenza tra gli interessi complessivi fatti valere per il periodo dall'11 luglio 2019 e l'11 agosto 2020 per BGN 1 160,37 e l'importo già assegnato di BGN 609,90) e un importo di BGN 52,75 (la differenza tra gli interessi di mora complessivi per il periodo dal 12 aprile 2018 e il 19 ottobre 2020 per BGN 257,28 e l'importo già assegnato di BGN 204,52 per il periodo dall'11 giugno 2019 al 19 ottobre 2020), oltre agli interessi legali sul debito principale dal 21 ottobre 2020 fino al completo pagamento nonché costi aggiuntivi per BGN 96,38 relativi alle spese processuali versate e di assistenza legale».* Con tale decisione non impugnabile il giudice dell'impugnazione ha rinviato il procedimento all'SRS con la prescrizione di emanare un'ingiunzione di pagamento corrispondente alla decisione.

### **Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale**

- 9 La ricorrente chiede l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento per un credito pecuniario derivante da un contratto di credito al consumo. Poiché, fino all'emanazione di un'ingiunzione di pagamento, il procedimento d'ingiunzione viene condotto unilateralmente, il debitore, che è un consumatore, non ha presentato osservazioni. Le motivazioni dei giudici dei diversi gradi di giudizio che si sono occupati della causa si distinguono in parte, anzitutto per la portata della tutela del consumatore e, più in concreto, in merito alla questione delle modalità con cui il giudice deve adempiere il suo obbligo di disapplicare le clausole abusive.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio**

- 10 Dai fatti della presente causa emerge quanto segue. È stata presentata una domanda di emanazione di un'ingiunzione di pagamento ex articolo 410 del GPK.

Ai sensi del diritto nazionale, fino all’emanazione di un’ingiunzione di pagamento, tale procedimento viene condotto unilateralmente. La domanda presentata mira a ottenere l’emanazione di un’ingiunzione di pagamento (provvedimento giudiziario con il quale il giudice ordina che il debitore saldi i debiti riconosciuti da un organo giurisdizionale nei confronti del creditore) per crediti derivanti da un contratto di credito al consumo. Tutti i giudici competenti per la causa hanno espresso il sospetto motivato che una parte dei diritti sia fondata su clausole abusive che fanno aumentare il valore dei crediti rivendicati. Secondo le indicazioni della ricorrente, il debitore (un consumatore) ha effettuato pagamenti, utilizzati tra l’altro per soddisfare pretese derivanti dalle clausole abusive.

- 11 Se – come supposto dall’SGS in altre decisioni – i pagamenti derivanti dalle clausole abusive fossero imputabili in conformità dell’articolo 19, paragrafo 6, dello ZPK, alle componenti non saldate del contratto di credito (capitale e relativi interessi), vale a dire se dovesse aver luogo una compensazione d’ufficio, qualora la clausola contrattuale in base alla quale il consumatore ha effettuato il pagamento sia classificata come abusiva, al momento dell’emanazione dell’ingiunzione di pagamento da parte del giudice non occorrerebbe che il consumatore presenti opposizione ai sensi dell’articolo 414 del GPK ovvero che sia avviato un procedimento di cognizione nell’ambito del quale egli possa esercitare il suo diritto alla compensazione. A tal fine il giudice del rinvio cita i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza della Corte nella causa C-243/08.
- 12 Il giudice del rinvio ritiene importante accertare se, in procedimenti senza la partecipazione del consumatore, il giudice nazionale che nutra sospetti circa il carattere abusivo di una clausola contrattuale, la esamini e riscontri che ricorrono al riguardo i necessari presupposti di fatto e di diritto, debba **denegare in toto** l’emanazione di un’ingiunzione di pagamento ex articolo 410 del GPK, oppure **solo in parte** con riferimento alla clausola contrattuale specifica, **tenendo conto d’ufficio delle conseguenze** del carattere abusivo di tale clausola, qualora disponga di informazioni sui pagamenti effettuati in base ad essa, e se detto giudice sia vincolato a quanto stabilito da un giudice di grado superiore che, malgrado ritenga abusiva una clausola contrattuale, disponga l’emanazione di un’ingiunzione di pagamento ex articolo 410 del GPK cosicché, di fatto, una parte delle conseguenze del carattere abusivo della clausola viene ignorata. Quest’ultimo aspetto presenta un nesso con l’esigenza di garantire al consumatore mezzi di ricorso effettivi, dal momento che il diritto nazionale consente di compensare i crediti solo nel caso dell’esercizio di un diritto soggettivo e solo in via eccezionale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 6, dello ZPK. Per questo motivo: qualora l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE imponga al giudice, in procedimenti che non prevedono la partecipazione del debitore, di disapplicare d’ufficio nei confronti di un consumatore una clausola contrattuale di cui sospetti il carattere abusivo, ma di denegare non in toto, bensì solo in parte, l’emanazione di un provvedimento giurisdizionale con il quale viene ordinato un pagamento, se detto giudice, laddove disponga di informazioni su un pagamento del consumatore fondato sulla clausola abusiva, debba tener conto d’ufficio delle

conseguenze del carattere abusivo della clausola, alla luce del fatto che, ai sensi del diritto nazionale, la conseguente applicazione dell'articolo 19, paragrafo 6, dello ZPK in combinato disposto con l'articolo 76, paragrafo 2, dello ZZD è consentita ed è anche avvenuta in procedimenti già citati con situazioni analoghe.

- 13 La domanda di interpretazione presenta interesse, poiché dalla giurisprudenza finora elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea non emergono risposte alle questioni concretamente formulate. Dalla citata giurisprudenza della Corte sulla materia non si evince chiaramente se tale interpretazione si riferisca anche a dette questioni. Per tali motivi il giudice del rinvio ritiene necessario sospendere il procedimento principale e chiedere, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, TFUE, una pronuncia pregiudiziale della Corte sulle questioni sottoposte nel dispositivo.

DOCUMENTO DI LAVORO